

COMMISSIONE III
AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE

16.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 LUGLIO 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RUSSO CARLO

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
PRESIDENTE	115
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Autorizzazione alle spese per il finanziamento della partecipazione italiana a programmi spaziali internazionali (Approvato dal Senato, modificato dalle Commissioni riunite III e VIII della Camera e nuovamente modificato dalle Commissioni riunite III e VII del Senato) (2772-B)	115
PRESIDENTE	115
CARDIA	118
GRANELLI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri	116
SULLO	118
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	118

La seduta comincia alle 12.

FRACANZANI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 19, comma terzo, del regolamento, per il provvedimento all'ordine del

giorno, i deputati Bianco, Bonalumi, Elkan, Evangelisti, Forlani, Galli, Piccoli, Sedati e Zamberletti sono sostituiti rispettivamente dai deputati Fontana, Sgarlata, Bodrito, Dall'Armellina, Aliverti, Cuminetti, Postal, Matteini e Vincenzi.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione alle spese per il finanziamento della partecipazione italiana a programmi spaziali internazionali (Approvato dal Senato, modificato dalle Commissioni riunite III e VIII della Camera e nuovamente modificato dalle Commissioni riunite III e VII del Senato) (2772-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione alle spese per il finanziamento della partecipazione italiana a programmi spaziali internazionali », già approvato dal Senato nella seduta del 14 febbraio 1974, modificato dalle Commissioni riunite III e VIII della Camera nella seduta del 3 luglio scorso e nuovamente modificato dalle Commissioni riunite III e VII del Senato nella seduta del 17 luglio 1974.

Comunico ai colleghi che la V Commissione bilancio ha espresso, in data 24 luglio 1974, parere favorevole sul provvedimento.

Il relatore, onorevole Galli, non è presente in quanto ancora convalescente (gli rivolgo pertanto i migliori auguri di sollecita guarigione) e quindi in sua sostituzione riferirò io stesso.

statale con il limite massimo di 25 unità. Con decreto del ministro degli esteri sono stati adibiti al servizio 3 dipendenti provenienti dal ruolo di altre amministrazioni e 22 estranei all'amministrazione. Ora il Servizio fa presente che, di fronte all'aumento delle sue attività ed ai nuovi programmi, il numero di 25 unità non è più sufficiente per cui, se la Commissione è d'accordo, lo si potrebbe portare a 40.

Sono questi i due emendamenti che potremmo esaminare, ed eventualmente approvare, senza con ciò intervenire sul merito e sul funzionamento della legge, ma solo consentendo di poter far fronte con maggiori mezzi alle esigenze del settore nel corrente anno finanziario.

Tenendo conto che i finanziamenti sono previsti sino al 1976, ci troviamo ormai alla vigilia della scadenza del finanziamento della legge n. 1222, ed a me sembra che tale scadenza possa anche rappresentare la occasione opportuna per una revisione della legge stessa, prima del dibattito che faremo sulla relazione del Governo. Certo che una revisione del genere non è cosa di poco conto, ed implica un esame approfondito delle cui modalità spetta alla Commissione decidere.

Il terzo emendamento traduce le osservazioni contenute nel parere favorevole condizionato della V Commissione bilancio ma non ha valore sostanziale. Infine la XII Commissione industria, rinunciando ad esprimere un suo parere motivato, ha dato il nulla osta all'ulteriore *iter* del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CARDIA. Non possiamo mettere il carro davanti ai buoi e prendere decisioni prima del preannunciato dibattito generale sulla cooperazione tecnica intendendo noi in quella sede intervenire con una critica motivata e giusta — almeno tale la riteniamo — nei confronti della legge n. 1222 e della applicazione che ne è stata fatta.

Non si può anticipare oggi sul presente disegno di legge quella che sarà la principale proposta che noi trarremo dall'analisi che ci proponiamo di fare, e cioè che la legge n. 1222 deve essere modificata, perché era già un po' vecchia quando è stata varata — com'è stato da più parti riconosciuto — ed oggi è addirittura anacronistica.

Anche noi comunisti abbiamo pensato che, partendo dalla « leggina » in discussione, si poteva giungere alla modifica della legge n. 1222, ma ci siamo astenuti, pur avendo già pronti gli emendamenti, dal presentarli, perché ci rendiamo conto che il dibattito in quel senso deve essere ampio ed approfondito, ed anche che i 5 miliardi richiesti con il disegno di legge devono essere concessi e spesi subito. Infatti, anche se abbiamo molti motivi per essere critici nei confronti della legge e della sua applicazione, è evidente l'opportunità che i 5 miliardi siano spesi, soprattutto se lo saranno nella direzione indicata dalla relazione, che è abbastanza convincente.

Prima di colmare il vuoto che risulta dai consuntivi, il vuoto che risulta nei rapporti tra l'Italia e paesi come l'Arabia, i paesi del medio oriente, bisogna pensare che questi ultimi non solo sono in via di sviluppo, ma sono anche i più grossi produttori di materie prime essenziali per lo sviluppo dell'Italia. Quindi non si deve parlare tanto di assistenza tecnica, quanto di cooperazione tra eguali, il cui fine è lo sviluppo comune, anche se l'Italia — a parte certe zone del Mezzogiorno — non può essere considerato un paese in via di sviluppo.

Il criterio dell'aiuto è stato a suo tempo superato da quello dell'assistenza tecnica, che oggi deve essere a sua volta sostituito dal criterio della cooperazione tra eguali. Da ciò deriva che la legge n. 1222, partendo da questo presupposto, deve essere totalmente cambiata, dovendo essere attribuita una nuova importanza ai trattati ed agli accordi di cooperazione.

Pertanto, anche se ci rendiamo conto dell'utilità dei suggerimenti avanzati dall'onorevole Storchi se il testo del provvedimento rimane così com'è, preannunciamo la nostra astensione dalla votazione (non possiamo dare voto favorevole perché non condividiamo l'attuale indirizzo della cooperazione tecnica); se invece gli emendamenti non venissero ritirati noi dovremmo chiederle, onorevole presidente, di rinviare la discussione del provvedimento a dopo il dibattito sulla relazione del Governo sull'applicazione della legge n. 1222, consentendoci in tal modo di presentare gli emendamenti che abbiamo predisposto. Chiediamo inoltre la costituzione di un Comitato ristretto per l'esame delle modifiche da apportare alla legge n. 1222.

riennale della spesa è un fatto nuovo e positivo.

Terzo punto: si salvano pienamente le prerogative e la sovranità del Parlamento in quanto Governo e opposizione si sono trovati d'accordo nel senso di stabilire che gli stanziamenti previsti per alcuni programmi saranno spendibili dopo la ratifica del Parlamento degli accordi internazionali ad essi relativi.

Quarto punto: si danno al ministro per la ricerca scientifica i mezzi d'intervento per l'adempimento dei suoi compiti urgenti con l'impegno a presentare al Parlamento a breve scadenza un disegno di legge organico per creare il Ministero per la ricerca scientifica.

C'è da rilevare con soddisfazione che il doppio esame del provvedimento alla Camera e al Senato ha migliorato notevolmente il testo originario alquanto imperfetto e ciò è molto importante per la politica estera del nostro paese in un settore particolarmente decisivo.

Con queste motivazioni do atto di nuovo alla Commissione della tempestività con la quale si è discusso questo disegno di legge e ne chiedo l'approvazione.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

L'articolo 1 non è stato modificato.

L'articolo 2 era stato approvato dalla Camera nel seguente testo:

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato nella complessiva somma di lire 33.750 milioni per gli anni finanziari 1971, 1972, 1973 e 1974 si provvede:

1) quanto alla spesa di lire 32.450 milioni, relativa alla partecipazione italiana ai programmi indicati al primo comma dell'articolo 1:

a) per l'ammontare di lire 6.100 milioni a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, intendendosi a tal fine prorogato il termine di utilizzazione delle disponibilità previsto dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64;

b) per l'ammontare di lire 11.500 milioni a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973;

c) per l'ammontare di lire 14.850 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974;

2) quanto alla spesa di lire 1.300 milioni relativa all'autorizzazione di cui al primo comma dell'articolo 1, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi a tal fine prorogato il termine di utilizzazione delle disponibilità previsto dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Con apposita disposizione da inserire nella legge annuale di approvazione del bilancio dello Stato sarà stabilita, per ciascun anno finanziario successivo al 1974 ed in relazione all'andamento dei programmi, la somma occorrente per fronteggiare le spese relative all'attuazione dei programmi di cui al primo comma dell'articolo 1.

Il Senato ha modificato il punto 1), il punto 2) e l'ultimo comma. Do lettura di queste tre modifiche, alle quali come relatore per la III Commissione mi dichiaro favorevole e che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

1) quanto alla spesa di lire 32.450 milioni, relativa alla partecipazione italiana ai programmi indicati nell'articolo 1:

(È approvata).

2) quanto alla spesa di lire 1.300 milioni relativa all'autorizzazione di cui al primo comma, ultima parte, dell'articolo 1, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi a tal fine prorogato il termine di utilizzazione delle disponibilità previsto dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

(È approvata).

Con apposita disposizione da inserire nella legge annuale di approvazione del bilancio dello Stato sarà stabilita, per ciascun anno finanziario successivo al 1974 ed in relazione all'andamento dei programmi, la somma occorrente per fronteggiare le spese relative all'attuazione dei programmi di cui all'articolo 1.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 2 che, a seguito delle modifiche apportate, risulta così formulato:

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato nella complessiva somma di

lire 33.750 milioni per gli anni finanziari 1971, 1972, 1973 e 1974 si provvede:

1) quanto alla spesa di lire 32.450 milioni, relativa alla partecipazione italiana ai programmi indicati nell'articolo 1:

a) per l'ammontare di lire 6.100 milioni a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, intendendosi a tal fine prorogato il termine di utilizzazione delle disponibilità previsto dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64;

b) per l'ammontare di lire 11.500 milioni a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973;

c) per l'ammontare di lire 14.850 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974;

2) quanto alla spesa di lire 1.300 milioni relativa all'autorizzazione di cui al primo comma, ultima parte, dell'articolo 1, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi a tal fine prorogato il termine di utilizzazione delle disponibilità previsto dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Con apposita disposizione da inserire nella legge annuale di approvazione del bilancio dello Stato sarà stabilita, per ciascun anno finanziario successivo al 1974 ed in relazione all'andamento dei programmi, la somma occorrente per fronteggiare le spese relative all'attuazione dei programmi di cui all'articolo 1.

(È approvato).

Gli articoli 3, 4 e 5 non sono stati modificati.

SULLO. Non posso che dichiararmi favorevole all'approvazione del provvedimento ed esprimo nello stesso tempo l'augurio che le spese previste siano effettuate con molta oculatezza; essendo stato ministro per la ricerca scientifica so che molte spese sostenute in passato sono state fatte male. Vorrei inoltre esprimere l'invito a voler mantenere fede agli impegni assunti in sede diplomatica perché la

disistima nei confronti del nostro modo di procedere è tale che ha riflessi anche su altri piani molto più importanti di questo.

CARDIA. A nome del gruppo comunista dichiaro la nostra astensione dalla votazione finale del provvedimento.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Autorizzazione alle spese per il finanziamento della partecipazione italiana a programmi spaziali internazionali » (2772-B).

Presenti	26
Votanti	21
Maggioranza	11
Voti favorevoli	20
Voti contrari	1

Hanno dichiarato di astenersi 5 deputati.

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aliverti, Azzaro, Battino-Vittorelli, Bodrito, Cuminetti, Dall'Armellina, Di Giannantonio, Fontana, Fracanzani, Marchetti, Matteini, Miotti Carli Amalia, Postal, Russo Carlo, Salvi, Sgarlata, Spadola, Storchi, Sullo, Vincenzi, Zaccagnini.

Si sono astenuti:

Cardia, Corghi, Fibbi Giulietta, Pistillo e Segre.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dotl. GIORGIO SPADOLINI